

COMMISSIONI RIUNITE

II (Giustizia) e III (Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2326-D Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	15
ALLEGATO (<i>Emendamenti</i>)	18

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 giugno 2012. — Presidenza del vicepresidente Fulvio FOLLEGOT. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Salvatore Mazzamuto.

La seduta comincia alle 9.05.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno.

C. 2326-D Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato il 12 giugno 2012.

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri le Commissioni riunite hanno proceduto alle audizioni del dottor Giuseppe Pignatone, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, del dottor Giovanni Salvi, procu-

ratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania, e del dottor Antonio Apruzese, Direttore della Polizia postale e delle comunicazioni della Polizia di Stato. Il dottor Roberto Alfonso, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bologna, non avendo potuto partecipare all'audizione per concomitanti e improrogabili impegni istituzionali ha trasmesso un documento, che è stato messo a disposizione dei deputati, nel quale sono evidenziate una serie di questioni relative al testo in esame. Le audizioni sono servite particolarmente ad analizzare la questione relativa al riparto di competenze tra procure distrettuali e circondariali secondo quanto previsto dall'articolo 5 del testo in esame.

Avverte che sono stati presentati emendamenti al testo in esame (*vedi allegato*).

Prima di dare la parola ai relatori ed al rappresentante del Governo fa presente che l'articolo 6 del testo in esame è volto a modificare una disposizione legislativa che è stata abrogata dal cosiddetto Codice Antimafia e che pertanto, per quanto sia oggetto di una doppia lettura conforme tra i due rami del Parlamento, dovrà neces-

sariamente essere modificata al fine di evitare di modificare norme che non trovano più posto nell'ordinamento.

In particolare, l'articolo 6, modificando la legge n. 1423 del 1956 sulle misure di prevenzione personali, prevede che il giudice possa prescrivere il divieto di avvicinamento a luoghi determinati, abitualmente frequentati da minori. Sul punto è intervenuto nel frattempo il decreto legislativo del 6 settembre 2011 n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione), il cui articolo 120, comma 1, lettera a), ha abrogato per intero la legge n. 1423 del 1956, riproducendone in parte il contenuto. Per quanto attiene all'articolo 5 della legge n. 1423, oggetto della modifica di cui all'articolo 6 del disegno di legge in esame, il suo contenuto normativo è stato riprodotto dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 159, così come l'articolo 1, numero 3), della legge n. 1423, richiamato dalla modifica all'articolo 5, è stato riprodotto dall'articolo 1, numero 3), del decreto legislativo n. 159.

In sostanza, si potrebbe superare la questione dell'abrogazione dell'articolo 5 della legge n. 1423, riferendo al comma 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 159, le modifiche previste dall'articolo 6. Il comma 1 dell'articolo 6 potrebbe essere così formulato: 1. Al comma 5 dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, numero 3), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori ».

Considerato che si tratterebbe di una modifica su una parte del testo ove si è registrata la doppia lettura conforme tra Camera e Senato, il Presidente della Commissione Giustizia, anche a nome del Presidente della Commissione Affari esteri, ha informato il Presidente della Camera evidenziando che nel caso in esame ricorrono tutti i requisiti per prassi richiesti al fine di modificare parti non modificate dall'altro ramo del Parlamento.

Angela NAPOLI (FLpTP), *relatore per la II Commissione*, esprime, anche a nome del relatore per la II Commissione, onorevole Mecacci, parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati, anche se in merito all'emendamento 4.1 dell'onorevole Ferranti ritiene opportuna una riflessione, per evitare di soffermarsi in seguito su questioni che ritiene prive di qualsiasi fondatezza. Si riferisce in particolare alla questione dell'esigenza di approvare immediatamente il testo senza modifiche affinché non sia ritardata la ratifica della Convenzione di Lanzarote.

Come ha evidenziato il Presidente, il testo deve comunque essere modificato e quindi tornare al Senato per ragioni di coerenza normativa. Qualsiasi considerazione sull'opportunità di una nuova lettura da parte del Senato viene quindi meno.

Ribadisce infatti che comunque sarebbe stato opportuno modificare il testo trasmesso dal Senato ripristinando la pienezza delle competenze delle procure distrettuali, come previsto dagli emendamenti all'articolo 5, anche qualora non vi fosse stata la necessità di un nuovo esame da parte del Senato per ragioni di coerenza normativa.

Come è stato ben evidenziato nelle audizioni svolte ieri, lo spezzettamento delle competenze delle indagini tra procure circondariali e distrettuali renderebbe, a suo parere, problematico lo svolgimento delle indagini stesse, in quanto per uno stesso fatto vi sarebbe la concorrenza di indagini di procure circondariali e distrettuali sia pure con riferimento a diversi profili strettamente connessi. Considerata la natura dei reati di pedofilia e le modalità con le quali vengono commessi, appare preferibile privilegiare la competenza esclusiva delle procure distrettuali.

Matteo MECACCI (PD), *relatore per la III Commissione*, dichiara di condividere integralmente l'intervento dell'onorevole Angela Napoli, esprimendo parere favorevole su tutti gli emendamenti presentati.

Il Sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO esprime parere contrario sul-

l'emendamento Ferranti 4.1 e parere favorevole sugli identici emendamenti 5.1 dei Relatori, Contento 5.4, Ferranti 5.3 e Ria 5.2, ove riformulati nel senso di sopprimere la parte consequenziale.

Angela NAPOLI (FLpTP), *relatore per la II Commissione*, richiamandosi alle argomentazioni di coerenza normativa e di opportunità illustrate nel proprio precedente intervento, invita il Governo a modificare il proprio parere. Precisa, inoltre, come l'emendamento 5.1 debba essere approvato nella sua interezza, sottolineando come la parte consequenziale sia dovuta alla circostanza che l'emendamento è volto a confermare l'attuale ambito di competenza della procura distrettuale facendovi rientrare anche nuovi reati introdotti dal disegno di legge in esame, in merito ai quali la nuova competenza si riferisce necessariamente a fatti posti in essere successivamente alla data di entrata in vigore della legge.

Lorenzo RIA (UdCpTP) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sugli emendamenti presentati, invitando il Governo a modificare il proprio parere sugli stessi.

Il Sottosegretario Salvatore MAZZAMUTO, preso atto di quanto emerso dal

dibattito, si rimette alla Commissione sugli emendamenti relativi all'articolo 5, mentre ribadisce che l'emendamento Ferranti 4.1 non tiene conto che il comma 2 dell'articolo 4 è volto ad abrogare il comma 2 dell'articolo 31 della legge n. 663 del 1986.

Marilena SAMPERI (PD) dichiara di sottoscrivere l'emendamento Ferranti 4.1 riformulandolo aggiungendovi la soppressione del comma 2, dell'articolo 4.

Antonio DI PIETRO (IdV) dichiara, a nome del proprio gruppo, di condividere il provvedimento.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano l'emendamento Ferranti 4.1 (*riformulato*) e gli identici emendamenti 5.1 dei Relatori, Contento 5.4, Ferranti 5.3 e Ria 5.2 (*vedi allegato*).

Fulvio FOLLEGOT, *presidente*, avverte che il testo del provvedimento, come modificato dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.25.

ALLEGATO

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno. C. 2326-D Governo.

EMENDAMENTI

ART. 4.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

4. 1. Ferranti.

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

4. 1. (Nuova formulazione) Ferranti, Samperi.

(Approvato)

ART. 5.

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente: 2) al comma 3-quinquies, le parole: « 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies » sono sostituite dalle seguenti: « 414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies ».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

*** 5. 1.** Il Relatore per la II Commissione, il Relatore per la III Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente: 2) al comma 3-quinquies, le parole: « 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies » sono sostituite dalle seguenti: « 414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies ».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

*** 5. 4.** Contento.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente: 2) al comma 3-quinquies, le parole: « 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies » sono sostituite dalle seguenti: « 414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies ».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

*** 5. 3.** Ferranti.

(Approvato)

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente: 2) al comma 3-quinquies, le parole: « 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies » sono sostituite dalle seguenti: « 414-bis, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1, 600-quinquies e 609-undecies ».

Conseguentemente sopprimere il comma 2.

*** 5. 2.** Ria.

(Approvato)